



COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Codice Ente 10408

n. 87 Registro Delibere

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2025

In data 22.11.2024 alle ore 13.00, nella sala comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale si riunisce la Giunta Comunale. Intervengono i signori:

ZANELLI SILVANO SINDACO P
CININI ALESSANDRO VICE SINDACO P
LAZZARI PIERANGELA ASSESSORE P
MUSESTI SERGIO ASSESSORE P
FESTA MARUSKA ASSESSORE P

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luigi Lanfredi
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor ZANELLI SILVANO – Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 28.11.2024 e per quindici giorni consecutivi ai sensi della normativa vigente.

Puegnago d/G, 28.11.2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Daniela Filippini

DATA 28.11.2024

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in elenco ai sensi dello art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Lanfredi

Inviata comunicazione al Revisore dei Conti per i provvedimenti di controllo, nella data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Divenuta esecutiva ai sensi dello art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Puegnago d/G., 13.12.2024

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Lanfredi

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2025

N. 87 DEL 22.11.2024

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, comma 1, riconosce ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni nonché ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte la possibilità di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- che questo Comune ha istituito l'imposta di soggiorno con regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;
- che con deliberazione G.C. n. 99 del 17.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva che in esecuzione di quanto previsto dal regolamento sopra citato, l'imposta si sarebbe applicata a decorrere dall'anno 2019;

CONSIDERATO che detto regolamento stabilisce che:

- il Comune di Puegnago del Garda applica l'imposta di soggiorno per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre;
- presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definita dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Puegnago del Garda;
- l'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, mentre spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote, che dovranno essere stabilite entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 15-quater del D.L. 34/2019 che ha integrato l'art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n.214, con il quale è stato stabilito che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno..... hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15";
- il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli Enti Locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118/2011;

CONSIDERATO che si ritiene quindi opportuno definire la misura dell'imposta di soggiorno in correlazione alla tipologia delle strutture ricettive, così come previste e disciplinate dalla vigente legislazione nazionale e regionale e prendendo in considerazione le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017;

RITENUTO opportuno applicare l'imposta a tutte le attività soggette a SCIA, siano queste strutture ricettive alberghiere, non alberghiere o all'aria aperta, sia di forma imprenditoriale che di forma non imprenditoriale;

RILEVATO che in base all'art.3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, la misura dell'imposta è appunto commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi e i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in stelle;

DELIBERAZIONE G.C. N. 87 DEL 22.11.2024

TENUTO CONTO inoltre che la misura è definita in rapporto alla classificazione articolata in “stelle”, in quanto in base alle caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture ricettive è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti;

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione della suddetta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici;

RITENUTO pertanto di approvare per l'anno 2025 le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Puegnago del Garda in vigore, come di seguito indicato:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (ALBERGHI E RTA)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	€ 3,00
QUATTRO STELLE	€ 1,50
TRE STELLE	€ 1,00
DUE STELLE	€ 1,00
UNA STELLA	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CASE PER FERIE	€ 1,00
OSTELLI PER LA GIOVENTÙ	€ 1,00
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE	€ 1,00
FORESTERIE LOMBARDE	€ 1,00
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE	€ 1,00
LOCAZIONI TURISTICHE	€ 1,00
BED & BREAKFAST	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE IN FORMATO NON IMPRENDITORIALE	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO (VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
QUATTRO STELLE	€ 1,00
FINO A TRE STELLE	€ 1,00
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	€ 1,00

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dalla Dott.ssa Deborah Avigo, Responsabile di Servizio del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per l'anno 2025 le tariffe dell'imposta di soggiorno, come di seguito indicato:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (ALBERGHI E RTA)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	€ 3,00
QUATTRO STELLE	€ 1,50
TRE STELLE	€ 1,00
DUE STELLE	€ 1,00
UNA STELLA	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO

CASE PER FERIE	€ 1,00
OSTELLI PER LA GIOVENTÙ	€ 1,00
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE	€ 1,00
FORESTERIE LOMBARDE	€ 1,00
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE	€ 1,00
LOCAZIONI TURISTICHE	€ 1,00
BED & BREAKFAST	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE IN FORMATO NON IMPRENDITORIALE	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO (VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
QUATTRO STELLE	€ 1,00
FINO A TRE STELLE	€ 1,00
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	€ 1,00

- 2) DI DARE ATTO che per gli esercizi futuri, in assenza di deliberazione di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione al disposto di cui all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006;
- 3) DI STIMARE un gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno pari a € 25.000,00;
- 4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 5) CON DISTINTA votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
- 6) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
ZANELLI SILVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Lanfredi

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*